

Regolamento di Disciplina

Premessa.

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR 249/1998, DPR 235/2007, DPR 134/2025).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazioni disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Il Consiglio di Classe, in occasione degli scrutini intermedi e finali, assegna il voto di comportamento in relazione alle modalità di valutazione dello stesso, che sono riportate nel PTOF e in base a quanto indicato in questo Regolamento in relazione alle diverse sanzioni.

ART. 1 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - l'assenza ingiustificata;
 - Il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa, se non debitamente motivati.
2. Gli studenti devono mantenere un comportamento e un abbigliamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
Costituisce violazione di questo dovere ogni comportamento che danneggia e squalifica l'ambiente di apprendimento, qualunque esso sia, anche attraverso i canali social e la rete in genere.
3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti.
Costituisce violazione di questo dovere un comportamento che risulti comunque

offensivo nelle parole e negli atti nei riguardi della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.

4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, oltre che le disposizioni interne in materia. Costituisce violazione di questo dovere qualunque comportamento che non rispetti tali norme di sicurezza.
5. Gli studenti devono attenersi alla norma in merito all'utilizzo e al divieto degli smartphone in base a quanto stabilito nella Circolare n° 3392 del 16 Giugno 2025, nel *"Patto di corresponsabilità educativa"*, nel *"Regolamento d'Istituto"* e nel conseguente *"Regolamento per uso di cellulare, di internet e dei social network"*. Costituisce violazione di questo dovere l'utilizzo improprio e non autorizzato dello strumento.
6. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle attività della Scuola. Costituisce violazione di questo dovere qualsiasi comportamento che contravvenga a tale divieto.
7. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Costituisce violazione di questo dovere qualsiasi comportamento che danneggi il patrimonio scolastico in tutte le sue forme. Dei danni arrecati intenzionalmente o per grave comportamento colposo risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile, se maggiorenne, o colui che ne ha la tutela.
8. Lo studente durante lo svolgimento delle attività didattiche (incluso il momento della ricreazione) non può allontanarsi dall'aula o dall'edificio scolastico in maniera autonoma e senza autorizzazione.

ART. 2 - Sanzioni disciplinari.

Lo studente, il cui comportamento configura una mancanza disciplinare, riceve in proporzione alla gravità della mancanza e alla frequenza della stessa, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. Nota generica.
2. Nota disciplinare.
3. Ammonizione scritta.
4. Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni.
5. Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni.
6. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.
7. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.
8. Esclusione dallo scrutinio finale.
9. Non ammissione all'esame di maturità.

Criteri di attribuzione delle sanzioni in riferimento ai doveri dell'ART. 1:

1. Lo studente riceve la sanzione disciplinare della nota generica quando compie una infrazione di lieve entità.

2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare della nota disciplinare quando compie una infrazione di entità rilevante.
3. Lo studente riceve la sanzione della ammonizione scritta quando compie una infrazione di entità particolarmente rilevante.
4. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni quando compie mancanze gravi.
5. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni quando compie infrazioni molto gravi o ripetute.
6. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni quando commette un atto e/o un reato che viola la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, o degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del fatto nonché al permanere della situazione di pericolo.
7. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico nei casi di recidiva del punto 6 o in caso di atti di violenza grave.
8. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale nei casi di recidiva del punto 6, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, dopo un attento e accurato confronto con gli enti di riferimento competenti.
9. Lo studente riceve la sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di maturità nei casi di recidiva del punto 6, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico dopo un attento e accurato confronto con gli enti di riferimento competenti.

ART. 3 - Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari.

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono:

1. I singoli docenti per quanto riguarda la nota generica e la nota disciplinare sul registro di classe.
2. Il Dirigente Scolastico in accordo con il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta.
3. Il Consiglio di Classe in sede valutativa per l'allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni.
4. Il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 15 giorni e per l'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame di maturità.
5. La Commissione di esame per quanto riguarda qualsiasi sanzione per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame. Tali sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

ART. 4 – Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

In ogni procedimento disciplinare deve essere sempre data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa.

Nel caso di nota scritta sul registro elettronico, il docente che la infligge deve riportare le giustificazioni addotte dallo studente.

Per le altre sanzioni, di grado superiore, l'infrazione commessa deve essere contestata per iscritto. In ogni caso, deve essere sempre assicurato il contraddittorio, garantendo allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Gli atti delle procedure disciplinari a carico degli studenti, di ordine superiore alla nota, sono conservati a protocollo riservato/studenti della scuola.

L'organo preposto a deliberare la sanzione disciplinare può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni presenti ai fatti e/o indicati anche dallo studente. Nel qual caso se ne deve dare notizia a verbale.

ART. 5 – Impugnazioni e ricorsi.

1. Contro le sanzioni comminate lo studente può presentare ricorso all'*Organo interno di garanzia* interno alla scuola entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L'Organo di garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Ulteriore reclamo può essere rivolto al Direttore dell'*Ufficio scolastico regionale*, che decide in via definitiva.
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'Organo interno di garanzia dell'Istituto decide anche su aspetti interpretativi sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

ART. 6 – Organo Interno di Garanzia dell'Istituto.

1. L'Organo interno di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede in qualità di rappresentante legale dell'istituto, da due docenti, da un genitore e da un alunno eletti dal Consiglio d'Istituto. L'Organo deve decidere sempre con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Gli interessati, alla luce del positivo e fattivo comportamento tenuto anche prima della conclusione dell'anno scolastico, hanno facoltà di chiedere il provvedimento della riabilitazione. L'Organo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di Classe, può deliberare nel merito emanando un atto formale che sarà comunicato allo studente e ai suoi genitori se minorenni. L'atto sarà conservato nel riservato sanzioni/studenti.

ART. 7 - Revisione del regolamento di disciplina.

Il "*Regolamento di Disciplina*" è parte integrante del "*Regolamento di Istituto*", pertanto viene deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il parere obbligatorio del Collegio dei

Docenti. Esso può essere modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei Docenti.